

AGENZIA REGIONALE SANITARIA

AGENZIA REGIONALE SANITARIA REGIONE MARCHE


Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Personale non dirigente



Annualità 2022

In data 22 dicembre 2022 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell'Agenzia regionale sanitaria – annualità 2022.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1841 del 30/12/2022 ha autorizzato la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI del personale non dirigente dell'Agenzia regionale sanitaria – annualità 2022.

In data 30/12/2022, presso la sede della Direzione Risorse umane e strumentali – Palazzo Li Madou, le parti negoziali come di seguito composte:

Delegazione trattante di parte pubblica	Nominativi	Firma
Presidente	Armando Marco Gozzini	
Componente	Paolo Aletti	
Componente	Mauro Terzoni	//
Componente	Daniela Del Bello	

Delegazione trattante di parte sindacale	Nominativi	Firma
FP CGIL	Simone Morbidoni	
CISL FPL	Vincenzo Tiani	
UIL FPL	Marcello Evangelista	
CSA	Romina Andreucci	
Coordinatore RSU	Matteo Scaradozzi	

hanno completato la sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell'Agenzia regionale sanitaria – annualità 2022.

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA - ANNUALITA' 2022

PREMESSA

Le parti concordano nel confermare quanto previsto dai Contratti collettivi decentrati integrativi del personale non dirigente dell'Agazia regionale sanitaria stipulati in data 23 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 17 dicembre 2021, per le disposizioni normative non integrate o modificate dal presente contratto decentrato integrativo.

ARTICOLO 1 (Risorse decentrate)

1. Le risorse decentrate, di cui all'articolo 67 del CCNL 21/05/2018, sono quantificate complessivamente in Euro 169.776,64, non comprensive degli oneri riflessi, e sono ripartite secondo quanto individuato nel prospetto allegato A).

ARTICOLO 2 (Disciplina della performance)

1. A decorrere dall'anno 2022 trova applicazione il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 861 dell'11 luglio 2022.

2. Ai fini della distribuzione delle relative risorse le parti concordano di stabilire l'importo attribuibile al punteggio massimo (150) come rapporto tra il budget stanziato ed il numero dei dipendenti teorici da liquidare. Ad ogni punto di valutazione in meno, si applica una decurtazione definita in via sperimentale per il primo anno in misura pari allo 0,5% dell'importo come sopra definito. Ai fini della distribuzione dell'intero budget, l'eventuale differenziale derivante dall'applicazione di tale meccanismo valutativo, viene utilizzato fino a concorrenza dell'intero importo contrattato e automaticamente redistribuito con le stesse modalità.


ARTICOLO 3 (Differenziazione del premio individuale)

1. Per la differenziazione del premio individuale valgono anche per l'anno 2022 le disposizioni recate dall'articolo 22 del CCDI sottoscritto in data 23/12/2019, come modificato dall'articolo 4 del CCDI sottoscritto in data 31 dicembre 2020, al quale vengono apportate le modifiche che seguono:

- a) ai commi 1 e 2, primo punto, le parole "performance individuale" sono sostituite con la parola "performance";
- b) al comma 2, secondo punto, la percentuale del 30% è sostituita con la percentuale del 20% e il punteggio di 115 è sostituito con il punteggio di 145.

ARTICOLO 4 (Disposizioni finali)

1. L'allegato A) al presente contratto costituisce parte integrante dello stesso.



FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA - ANNO 2022

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

DESCRIZIONE	IMPORTO
RISORSE STABILI (ARTICOLO 67, COMMI 1 E 2, CCNL	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART. 67, COMMA 1, CCNL 2016/2018 - ART. 5, L.R. N. 39/2018)	158.995,50
DECURTAZIONE FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA' (ART. 67, COMMA 1, CCNL 2016/2018)	-
IMPORTO DI Euro 83,20 PERSONALE AL 31/12/2015 (ART. 67, COMMA 2, LETT. A), CCNL 2016/2018)	2.496,00
DIFFERENZIALE POSIZIONI ECONOMICHE (ART. 67, COMMA 2, LETT. B), CCNL	1.188,07
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO 2019 (ART. 67, COMMA 2, LETT. C), CCNL 2016/2018)	-
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART. 67, COMMA 5, LETT. A), CCNL 2016/2018)	12.050,34
TOTALE RISORSE STABILI	174.729,91
RISORSE VARIABILI (ARTICOLO 67, COMMA 3, CCNL	
2016/2018)	
RISORSE DI CUI ALL'ART. 43 DELLA LEGGE 449/1997 - CONVENZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI (ART. 67, COMMA 3, LETT. A), CCNL 2016/2018)	14.700,87
RISPARMI DERIVANTI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA EX ART. 16, DL 98/2011 (ART. 67, COMMA 3, LETT. B), CCNL 2016/2018)	-
RISORSE PREVISTE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 67, COMMA 3, LETT. C), CCNL 2016/2018)	-
QUOTA RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO ANNO 2018 (ART. 67, COMMA 3, LETT. D), CCNL 2016/2018)	-
RISPARMI STRAORDINARIO (ART. 67, COMMA 3, LETT. E), CCNL 2016/2018)	3.436,20
INTEGRAZIONE 1,2% MS 1997 (ART. 67, COMMA 3, LETT. H), E COMMA 4, CCNL 2016/2018)	-
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART. 67, COMMA 3, LETT. I), E COMMA 5, LETT. B), CCNL 2016/2018)	6.100,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	24.237,07
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	198.966,98
Riduzione per supero limite fondo 2016	- 29.190,34
TOTALE RISORSE FONDO RISORSE DECENTRATE UTILIZZABILI	169.776,64

Verifica rispetto del vincolo ex art. 23, comma 2, D.Lgs n. 75/2017

(art. 67, art. 23, comma 2, CCNL 2016/2018)

RISORSE STABILI 2022 SOGGETTE AL VINCOLO	171.045,84
RISORSE VARIABILI 2022 SOGGETTE AL VINCOLO	-
Riduzione per supero limite fondo 2016	- 29.190,34
TOTALE RISORSE 2022 SOGGETTE AL VINCOLO	141.855,50
VINCOLO FONDO 2016	158.995,50

UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 68 CCNL 2016/2018)

DESCRIZIONE	IMPORTO
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	169.776,64
RISORSE ANNO PRECEDENTE	- 2.466,59
DIFFERENZIALE PROGRESSIONE ECONOMICA	- 27.860,05
INDENNITA' DI COMPARTO (esclusa quota anno 2002)	- 14.350,00
RISORSE DISPONIBILI (ART. 68, COMMA 1, CCNL 2016/2018)	125.100,00
PREMI PERFORMANCE (ART. 68, COMMA 2, LETT A) e B), CCNL 2016/2018)	95.000,00
DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE	3.850,00
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68, COMMA 2, LETT. C), CCNL 2016/2018)	-
COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 68, COMMA 2, LETT. E), CCNL 2016/2018)	26.250,00
ind personale cat D	18.000,00
indennità varie art 17 lett. F cat B C e D	8.250,00
TOTALE	125.100,00
differenza	- 0,00

Verifica rispetto del vincolo ex art. 68, comma 3, CCNL 2016/2018

RISORSE DESTINATE AGLI ISTITUTI CONTRATTUALI DI CUI ALL'ART. 68, COMMA 1, LETT. A), B), C), D) E E), CCNL 2016/2018	95.000,00
QUOTA PREVALENTE RISORSE VARIABILI DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 3, LETT. B), D), E), H) E I), CCNL 2016/2018 (80%)	7.271,12
PERFORMANCE	95.000,00
QUOTA PREVALENTE RISORSE VARIABILI DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 3, LETT. B), D), E), H) E I), CCNL 2016/2018 (30%)	7.271,12

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left and several smaller ones on the right.



DICHIARAZIONE DA ALLEGARE AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA ANNO 2022

La scrivente O.S. sottoscrive con responsabilità il CCDI 2022 al fine di far corrispondere la produttività ai dipendenti.

Ciò premesso non ci si può esimere dall'evidenziare formalmente che la scelta di assumere dipendenti, tramite la mobilità, aventi una posizione economica superiore a quella economica iniziale, incide significativamente sulle risorse economiche del Fondo.

Nell'anno 2023, pertanto, devono essere necessariamente aumentate le risorse economiche del Fondo, in quanto quest'ultimo non è idoneo, anche attualmente, a garantire ai dipendenti la produttività storica e anche la possibilità di effettuare le progressioni economiche orizzontali, come, invece, avviene in altre realtà.

In mancanza di tale aumento del Fondo, nel 2023, l'aumento del numero del personale comporterà addirittura la diminuzione della media pro-capite della produttività e ciò non è tollerabile.

Si rimarca, inoltre, la necessità dell'approvazione del regolamento per la costituzione del Fondo ex art.113, comma 2, D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche in mancanza del quale, a parere della scrivente, non possono essere richieste le relative attività ai dipendenti.

In mancanza dell'attuazione di quanto sopra evidenziato, si anticipa che, la scrivente O.S., oltre a non firmare l'accordo decentrato per la dirigenza, non sottoscriverà, coinvolgendo della problematica i dipendenti, neanche l'accordo per il comparto dall'anno 2023.

Ancona, 20/12/2022

p. La Segreteria regionale

Salvatore G. Sena

Vincenzo Tiani



SEGRETERIA REGIONALE UIL FPL MARCHE

Via Buonarroti 1- 60125 Ancona

Email : marche@uilfpl.it

Pec: marche@pec.uilfpl.it

SEGRETARIO GENERALE

Marcello Evangelista TEL. 3498125706

Ancona li 20/12/2022

DICHIARAZIONE DA ALLEGARE AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA ANNO 2022

La scrivente O.S. con responsabilità sottoscrive il CCDI 2022 al fine di far corrispondere la produttività ai dipendenti.

Ciò premesso non ci si può esimere dall'evidenziare formalmente che la scelta di assumere dipendenti, tramite la mobilità, aventi una posizione economica non corrispondente a quella economica iniziale vada a incidere sulle risorse economiche del Fondo.

Si auspica che nell'anno 2023, vengano aumentate le risorse economiche del Fondo, in quanto quest'ultimo non è idoneo, anche attualmente, a garantire ai dipendenti la produttività storica e la possibilità di effettuare le progressioni economiche orizzontali, come, invece, avviene in tutti gli altri Enti.

Se non verrà incrementato il fondo nel 2023, l'aumento del numero del personale comporterà addirittura la diminuzione della media pro-capite della produttività e ciò è inaccettabile.

Vi è inoltre, la necessità dell'approvazione del regolamento per la costituzione del Fondo ex art.113, comma 2, D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche in mancanza del quale, a parere della scrivente, non possono essere richieste le relative attività ai dipendenti.

In mancanza dell'attuazione di quanto sopra evidenziato, si anticipa che, la scrivente OO.SS., oltre a non firmare l'accordo decentrato per la Dirigenza, non sottoscriverà, coinvolgendo della problematica i dipendenti, neanche l'accordo per il comparto dall'anno 2023.

**Il Segretario Regionale Generale
UIL FPL MARCHE
Marcello Evangelista**



DICHIARAZIONE A VERBALE ALL'IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO 2022 DEL COMPARTO DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

La scrivente O.S. ribadisce, come da 10 anni, che il fondo della contrattazione decentrata costituito senza tenere conto della realtà organizzativa di alta specializzazione dell'Agazia regionale sanitaria **non sia adeguato a remunerare le professionalità, sia in termini di crescita professionale, tramite lo strumento delle progressioni economiche orizzontali, sia in termini di valorizzazione delle responsabilità assunte, tramite l'assegnazione delle posizioni organizzative.** Auspica che, a seguito della costituzione dell'Agazia con le nuove funzioni conferite per effetto della riforma del sistema sanitario regionale, sia determinato il **fondo in base al procapite dei colleghi della Giunta regionale assegnati funzionalmente nonché adeguato il limite per la costituzione delle posizioni organizzative, superando il dumping contrattuale** tra personale che lavora nella medesima agazia, ente strumentale del Dipartimento Salute. Considerata la condivisione, dall'anno 2023, anche di CISL FP e UIL FPL di non sottoscrivere il CCDI in assenza di un fondo congruo alla realtà organizzativa dell'Agazia la scrivente O.S. non può che confermare, ancora con più forza, quanto affermato da oltre 10 anni.

Nonostante lo "sforzo" di prevedere risorse in parte stabile per incremento della dotazione organica che, a causa di **politiche assunzionali che hanno privilegiato un turn over precario (a tempo determinato) rispetto ad uno stabile**, non porta alcun beneficio al fondo e, al contrario, dell'**apprezzabile sforzo dello stanziamento di risorse variabili per la convenzione con la Regione Umbria per il centro unico di risposta (112)**, purtroppo, non si vede, ad oggi, la copertura, con adeguate risorse di bilancio, per le posizioni organizzative istituite che superano l'utilizzo dell'anno 2017, generando una decurtazione del fondo. Si auspica che a partire dal prossimo anno detto istituto trovi integrale copertura tramite risorse di bilancio, anche incrementando le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/97 di cui, ad oggi, non si conosce l'entità. In ogni caso **qualora le risorse, a seguito dell'applicazione dell'art. 43 della L. 449/97 fossero superiori agli stanziati € 14.700, dovranno essere inseriti fino a copertura dei 27.400 € di costo delle posizioni organizzative in sede di accordo definitivo.**

La scrivente O.S. ritiene sottoscrivere l'ipotesi di accordo decentrato della dirigenza dell'Agenzia regionale sanitaria anche considerato l'**apporto solidaristico al maggior costo delle posizioni organizzative**. Qualora si verificasse, prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato, un maggior introito dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/97 dovrà, conseguentemente, essere azzerata la riduzione del fondo della dirigenza.

La scrivente O.S. ribadisce la contrarietà all'interpretazione adottata dall'Amministrazione di **adeguamento del fondo previsto dall'art. 79 del CCNL 16.11.2022** dall'anno 2023 nonostante il fondo sia stato costituito e la contrattazione sia avvenuta in data successiva alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo nazionale 2019-2021, in particolare, le risorse previste dall'art. 79 comma 3 sarebbero state utili al rispetto dell'art. 17 comma 6 del CCNL 16.11.2022.

La Funzione Pubblica CGIL Marche sottoscrive l'ipotesi d'accordo per permettere la stipula del definitivo entro il 31.12.2022, fermo restando quanto già evidenziato, e al solo fine di non rendere vano lo stanziamento delle risorse decentrate variabili a copertura del salario accessorio dei lavoratori a tempo determinato e dell'effetto economico della convenzione con la Regione Umbria, ma lamenta i tempi per la contrattazione che non hanno permesso una adeguata discussione e auspica che i lavoratori dell'Agenzia possano beneficiare dal prossimo anno dei differenziali stipendiali previsti dall'art. 14 del CCNL 16.11.2022.

Ancona, 22 dicembre 2022



Simone
Morbidoni
22.12.2022
20:27:53
GMT+00:00

Il coordinatore regionale
Funzioni locali Fp CGIL

Simone Morbidoni
Simone Morbidoni

REGIONE MARCHE
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE
PERSONALE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA
ANNUALITA' 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1 – Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Data di sottoscrizione	30/12/2022
Periodo temporale di vigenza	annualità 2022
Composizione della delegazione trattante:	
- delegazione di parte pubblica	Armando Marco Gozzini (Presidente – Direttore dell'Agenzia regionale sanitaria) Paolo Aletti (Componente – Dirigente della Posizione di funzione Affari generali dell'Agenzia regionale sanitaria) Mauro Terzoni (Componente – Direttore Dipartimento Politiche sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione) Daniela Del Bello (Componente – Dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali)
- delegazione di parte sindacale (ammesse alla contrattazione e firmatarie)	RSU FP CGIL CISL FPL UIL FPL CSA
Soggetti destinatari	Personale dipendente del comparto dell'Agenzia regionale sanitaria
Materie trattate dal contratto integrativo	Fondo per le risorse decentrate e suo utilizzo

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:

- Con decreto del direttore dell'Agenzia regionale sanitaria n. 99 del 22/12/2022 è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Agenzia regionale sanitaria annualità 2022; in data 22/12/2022 è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell'Agenzia regionale sanitaria – annualità 2022; il dirigente della Direzione Bilancio Ragioneria e Partite finanziarie ha certificato senza rilievi la compatibilità dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge; la Giunta regionale nella seduta del 30/12/2022 ha autorizzato la stipula del contratto decentrato integrativo; in data 30/12/2022 è stato sottoscritto il contratto definitivo.
- E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, con deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 02/05/2022 e ss.mm.ii., concernente

l'approvazione del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2022/2024, di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021.

- E' stato adottato il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e di trasparenza, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, con deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 02/05/2022 ss.mm.ii., concernente l'approvazione del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il periodo 2022/2024, di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021.

- E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui agli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 33/2013 relativi alla valutazione della performance ed alla contrattazione collettiva.

- La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009 ed è stata adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 801 del 27/06/2022.

- E' stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance, con deliberazione della Giunta regionale n. 861 dell'11/07/2022.

2 – Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

Il contratto disciplina la costituzione del Fondo per le risorse decentrate del personale del comparto dell'Agenzia regionale sanitaria ed il suo utilizzo, con riferimento all'annualità economica 2022.

Il Fondo è stato costituito con decreto del direttore dell'Agenzia regionale sanitaria n. 99 del 22/12/2022, sulla base delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale al riguardo e delle vigenti normative statali in materia di contenimento della spesa di personale.

Le risorse previste dall'articolo 67, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'articolo 31, comma 2 del CCNL del 21/01/2014, relative all'anno 2017, corrispondono a quelle di cui all'articolo 2 del Contratto decentrato integrativo del 17/12/2013, determinato tenendo conto degli orientamenti applicativi dell'ARAN di cui alla nota protocollo n. 3599 del 5 aprile 2013 e del parere RAL061. Tali risorse sono state incrementate ai sensi del comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 67 citato, relativamente al maggior costo delle progressioni economiche derivante dall'applicazione degli incrementi previsti dal CCNL e all'incremento di Euro 83,20 calcolato sulla base del personale al 31/12/2015. Le risorse stabili sono state inoltre incrementate ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera a), a seguito dell'aumento della dotazione organica di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 328 del 16/03/2020.

Nella parte variabile del fondo, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera e), del CCNL del 21/05/2018, sono state inclusi gli importi una tantum che derivano dai risparmi di spesa rispetto al fondo dello straordinario relativo all'anno precedente, oltre che le risorse per servizi aggiuntivi, relativamente a progetti finanziati con fondi dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera i, e comma 5, lettera b), del CCNL citato. Sono state inoltre previste, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera a), le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997, tenuto conto anche di quanto esplicitato dall'articolo 15, comma 1, lettera d) del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'articolo 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001, in relazione al Protocollo di Intesa tra la Regione Marche e la Regione Umbria per la gestione del servizio 112 NUE – Numero Unico di Emergenza Europeo, a seguito della realizzazione di una Centrale Unica di Risposta per le Regioni Marche e Umbria, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 187 del 28/02/2022

Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa e in

particolare dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a norma del quale, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, le risorse del Fondo sono state ridotte di quota parte del risorse complessive eccedenti le corrispondenti risorse dell'anno 2016.

Le risorse del Fondo sono complessivamente pari a Euro 169.776,64, non comprensive degli oneri riflessi, e sono ripartite, ai sensi dell'articolo 68 e seguenti del CCNL del 21/05/2018, secondo quanto individuato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto medesimo.

Il contratto stabilisce che per la valorizzazione della performance, trova applicazione il sistema di misurazione e valutazione approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 861 dell'11/07/2022; sono inoltre previste risorse per la differenziazione del premio individuale, ai sensi dell'articolo 69 del CCNL del 21/05/2018, spettante ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate.

Per la remunerazione di attività per le quali spetta il riconoscimento di specifici compensi ai sensi dell'articolo 70-bis e 70-quinquies del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, sono individuate le tipologie di cui agli articoli 27 e 28 del CCD 2019 - 2021.

L'utilizzo dei sistemi premianti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 861 dell'11/07/2022 è conseguente all'attuazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione. L'intero processo della performance si snoda nelle fasi di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione, inquadrabili nell'ambito più generale del ciclo di gestione della performance, in conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D. lgs. 150/2009, così come modificato dal D. lgs. 74/2017. Il metodo di elaborazione del documento è basato su coerenza e correlazione; in particolare gli obiettivi sono stati impostati in maniera fortemente integrata; essi nascono e si sviluppano nell'ambito di un sistema a cascata in cui la priorità strategica è declinata in obiettivi strategici misurati con obiettivi di outcome (controllo strategico), a loro volta declinati in obiettivi operativi affidati al coordinamento dei Direttori di Dipartimento e assegnati alla responsabilità attuativa di Dirigenti di Direzione e di Settore e misurati con indicatori di output (controllo di gestione).

Gli obiettivi della struttura costituiscono performance organizzativa e sono distinti dagli obiettivi individuali che affluiscono in via esclusiva ai dirigenti. Gli obiettivi di performance organizzativa rappresentano i "traguardi" che la struttura/ufficio deve raggiungere nel suo complesso e al perseguimento dei quali tutti (dirigenti e personale) sono chiamati a contribuire; gli obiettivi individuali, invece, sono obiettivi assegnati specificamente al dirigente, il quale è l'unico soggetto chiamato a risponderne: essi possono essere collegati agli obiettivi della struttura (andando, ad esempio, ad enucleare il contributo specifico richiesto al singolo), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva responsabilità del dirigente e non collegate a quelle della struttura.

Tutti gli istituti del salario accessorio sono remunerati sulla base dell'esito del raggiungimento dei risultati previsti nel Piano della performance, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 507 del 02/05/2022 e ss.mm.ii.

Ancona, lì 30 dicembre 2022

Il direttore dell'Agenzia
regionale sanitaria
(Dott. Armando Marco Gozzini)

Documento inform
D.Lgs n. 82/2015
e la firma autografa,...



ARMANDO
MARCO GOZZINI
30.12.2022
17:44:56
GMT+01:00

REGIONE MARCHE
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE
PERSONALE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA
ANNUALITA' 2022

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

1 – Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 è complessivamente pari a Euro 169.776,64, come riportato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto decentrato.

1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse decentrate di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del CCNL del 21/05/2018 sono complessivamente pari a Euro 174.729,91.

- Risorse storiche consolidate

Le risorse storiche consolidate di cui all'articolo 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018 sono pari a Euro 158.995,50.

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

incremento Euro 83,20 personale al 31/12/2015 (art. 67, comma 2, lett. a)	Euro	2.496,00
differenziale posizioni economiche (art. 67, comma 2, lett. b)	Euro	1.188,07
incremento dotazione organica (art. 67, comma 5, lett. a)	Euro	12.050,34

- Altri incrementi con carattere di certezze e stabilità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Le risorse di cui all'articolo 67, comma 3, del CCNL del 21/05/2018 sono pari a Euro 24.237,07. Sono costituite dai risparmi di spesa rispetto al fondo dello straordinario (articolo 67, comma 3, lettera e), dalle risorse per servizi aggiuntivi, relativi a progetti finanziati con fondi comunitari (articolo 67, comma 3, lettera i), e comma 5, lettera b)) e da quelle di cui all'articolo 67, comma 3, lettera a), derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge n. 449/1997, tenuto conto anche di quanto esplicitato dall'articolo 15, comma 1, lettera d) del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'articolo 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001, in relazione al Protocollo di Intesa tra la Regione Marche e la Regione Umbria per la gestione del servizio 112 NUE – Numero Unico di Emergenza Europeo, a seguito della realizzazione di una Centrale Unica di Risposta per le Regioni Marche e Umbria, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 187 del 28/02/2022.

1.3 – Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Le risorse del fondo per l'anno 2022 sono state decurtate di complessivi Euro 29.190,34, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, corrispondente all'importo eccedente il fondo dell'anno 2016, al netto delle risorse non soggette al vincolo.

1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

La sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- a) totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.1) pari ad Euro 174.729,91;
- b) totale risorse variabili sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.2), pari a Euro 24.237,07;
- c) Totale riduzioni sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.3) pari a Euro 29.190,34;
- d) Totale Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle due voci precedenti, al netto della decurtazione di cui alla sezione 1.3) pari ad Euro 169.776,64.

1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2 – Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

In coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo, come formalmente concordata in sede di contratto integrativo del 30/12/2022, è dettagliata nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto medesimo.

Nell'utilizzo del Fondo è stato rispettato l'equilibrio tra le risorse stabili e gli istituti aventi carattere di generalità o con natura fissa e ricorrente.

2.1– Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione ammontano complessivamente a Euro 44.676,64 e sono destinate a finanziare l'indennità di comparto e le progressioni economiche orizzontali.

2.2– Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse negoziate nel contratto integrativo sottoposto a certificazione, ammontano a Euro 125.100,00 e sono destinate alla remunerazione dei seguenti istituti contrattuali:

- performance	Euro	95.000,00
- differenziazione del premio individuale	Euro	3.850,00
- compensi specifiche responsabilità	Euro	26.250,00

2.3 – Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

La sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, elaborata sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- a) totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.1) pari ad Euro 44.676,64;
- b) totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.2) pari ad Euro 125.100,00;
- c) totale eventuali destinazioni ancora da regolare (come esposto nella sezione 2.3) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;
- d) totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle tre voci precedenti) pari a Euro 169.776,64.

2.5– Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.6– Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

Si attesta che la definizione del Fondo è avvenuta nel rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse stabili, pari a Euro 174.729,91, vengono impiegate per Euro 44.676,64 per finanziare istituti con carattere fisso e ricorrente;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: per la valorizzazione della performance, trova applicazione il sistema di misurazione e valutazione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 861 dell'11/07/2022;
- c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): il Fondo oggetto di certificazione non prevede nuove progressioni orizzontali per l'anno 2021.

3 – Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo anno 2016

Le risorse del Fondo 2022 sono state ridotte della quota eccedente le corrispondenti risorse dell'anno 2016, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa e in particolare dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a norma del quale, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

	Fondo 2016	Fondo 2021	Fondo 2022
Risorse fisse	158.995,50	174.729,91	174.729,91
Risorse variabili	1.664,18	18.165,44	24.237,07
Riduzione per supero vincolo fondo 2016	-	-19.315,90	-29.190,34
Totale Fondo	160.659,68	173.579,45	169.776,64
Somme non soggette al vincolo	- 1.664,18	- 21.849,51	- 27.921,14
Totale fondo soggetto al vincolo	158.995,50	151.729,94	141.855,50
Destinazioni non contrattate	24.420,95	40.500,00	44.676,64
Destinazioni contrattate	136.238,73	133.965,36	125.100,00
Destinazioni da regolare	-	-	-
Totale destinazioni	160.659,68	174.465,36	169.776,64

Di seguito la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alle risorse dell'Agenzia complessivamente destinate al trattamento accessorio, incluse le risorse destinate alle posizioni organizzative e quelle per lo straordinario.

limite 2016 – risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio

Fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti	442.425,60
Fondo risorse decentrate personale non dirigente	158.995,50
Fondo straordinario	5.988,00
importo complessivo risorse destinate al trattamento accessorio 2016	607.409,10

risorse 2022 – risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio

Fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti 2022	454.589,39
risorse Fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti 2022 non soggette al limite	- 12.163,79
Fondo posizioni organizzative	27.140,00
Fondo risorse decentrate personale non dirigente 2022	198.966,98
risorse Fondo risorse decentrate personale non dirigente 2022 non soggette al limite	- 27.921,14
Fondo straordinario	5.988,00
totale risorse accessorio 2016	646.599,44

riduzione per supero limite 2016	39.190,34
riduzione Fondo retribuzione posizione e risultato dirigenti 2022	10.000,00

riduzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente 2022	29.190,34
--	-----------

Le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio nell'anno 2022 superano quelle dell'anno 2016 per Euro 39.190,34; il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e il Fondo risorse decentrate del personale non dirigente sono pertanto conseguentemente ridotti.

4 – Modulo IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1– Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione / variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente modulo II.

4.2– Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Dall'utilizzo del Fondo relativo all'anno precedente non sono risultate economie da riportare tra le risorse da utilizzare nel corrente anno.

4.3– Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il Fondo per le risorse decentrate del personale dell'Agenzia regionale sanitaria per l'anno 2022 è stato quantificato in Euro 169.776,64.

Essendo il fondo relativo all'anno 2022, sono già stati impegnati e liquidati complessivamente Euro 57.308,85, oltre agli oneri riflessi.

Restano da liquidare Euro 112.467,79, oltre ai relativi oneri riflessi, per un totale complessivo presunto di Euro 148.795,00, che trova copertura a carico del bilancio dell'Agenzia regionale sanitaria, nell'ambito della disponibilità di cui al "Contributo all'agenzia sanitaria nelle spese di gestione – anno 2022".

Ancona, lì 30 dicembre 2022

Il direttore dell'Agenzia
regionale sanitaria
(Dott. Armando Marco Gozzini)

Documento in D.Lgs n. 82/2 e la firma aut		ARMANDO MARCO GOZZINI 30/12/2022 17:50:28 GMT+01:00
---	--	--